

- «1. Il criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del codice è considerato soddisfatto se:
- a) non è stata adottata alcuna decisione da parte di un'autorità amministrativa o giudiziaria che concluda che una delle persone di cui alla lettera b) ha commesso, nel corso degli ultimi tre anni, violazioni gravi o ripetute della normativa doganale o fiscale in relazione alla propria attività economica;
 - b) nessuna delle seguenti persone ha precedenti di reati gravi in relazione alla propria attività economica compresa, se del caso, l'attività economica del richiedente:
 - i) il richiedente,
 - ii) il dipendente o i dipendenti responsabili delle questioni doganali del richiedente e
 - iii) la persona o le persone responsabili del richiedente o che esercitano il controllo sulla sua gestione.»;
- (2) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- «3. Se la persona di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), diversa dal richiedente, è stabilita o ha la propria residenza in un paese terzo, l'autorità doganale competente a prendere la decisione valuta il rispetto del criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del codice sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

21CE0347

